

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3400

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

POCHETTI, GRAMEGNA, BARCA, ALDROVANDI, BRUNI, CAPONI, di MARINO, PAJETTA GIULIANO, PELLIZZARI, ROSSINOVICH, SACCHI, SULOTTO, SGARBI BOMPANI LUCIANA, TOGNONI, DAMICO, D'ALESSIO, ESPOSTO, LIZZERO, NAPOLITANO LUIGI, MACALUSO, MICELI, RAUCCI, SCOTONI, SCUTARI

Presentata il 19 maggio 1971

Aumento della misura degli assegni familiari e modifica delle norme del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797

ONOREVOLI COLLEGHI! — Non crediamo sia necessario, nel presentare una proposta di legge per una nuova disciplina degli assegni familiari, ricordare quanto sancito dalla Costituzione italiana relativamente al dovere e diritto dei genitori a mantenere ed istruire i figli oppure alla formazione della famiglia ed all'adempimento dei compiti relativi che, è detto esplicitamente, « la Repubblica agevola ».

Crediamo sia il caso invece di ricordare come all'articolo 36 della Costituzione stessa sia solennemente affermato il diritto del lavoratore ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro ed, in ogni caso, « sufficiente ad assicurare a sé ed alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa ».

E pare giusto sottolineare la peculiarità del sistema retributivo italiano, che, nello istituto degli assegni familiari, ha avuto sempre uno strumento di perequazione salariale

tra lavoratori a differente carico familiare e di perequazione salariale territoriale.

Verso questo istituto è stata dimostrata sempre una particolare sensibilità da parte dei lavoratori. La disciplina della erogazione degli assegni familiari, la loro misura e persino i tempi di pagamento, sono stati causa non infrequente di agitazioni e lotte sindacali (si ricordino, in proposito, quella dei braccianti agricoli e dei coltivatori diretti).

D'altronde il ritmo con cui gli organi legislativi e di governo si son dovuti occupare della materia è la riprova della molteplicità di interessi e della continuità ed ampiezza delle pressioni sociali che si sono esercitate per ovviare ad una parte delle numerose lacune che il sistema ancora manifesta.

A partire dal 9 novembre 1944, allorché fu emanato il decreto legislativo luogotenenziale n. 307 (con il quale venne apportato un ulteriore aumento degli assegni familiari,

fu istituito un assegno di carovita e furono abolite le classi di famiglia) non è trascorso anno — ad eccezione del 1963 — che non siano stati emanati provvedimenti in materia.

Un breve esame della situazione odierna, credo non possa non partire dal 1961, anno di entrata in vigore di una delle più importanti tra le numerose leggi emanate in proposito: la legge n. 1038 del 17 ottobre 1961.

Con tale legge si ebbero importanti modifiche, tra le quali:

a) quella relativa ai settori ed alla misura dei contributi, con il passaggio ad una

Cassa unica e la riduzione a due soli livelli di contribuzione (tabella A e tabella B);

b) la unificazione delle misure degli assegni familiari per i lavoratori dipendenti in due sole tabelle (A e B) comprendenti tutte le categorie professionali, ad eccezione dei dipendenti da pubbliche amministrazioni che beneficiano di un trattamento di famiglia speciale e degli addetti ai servizi familiari e di altre categorie minori.

Da allora ad oggi si sono avute le modifiche, in materia di assegni, che risultano dalle seguenti tabelle:

TABELLA A

DATA DI DECORRENZA E RELATIVO PROVVEDIMENTO LEGISLATIVO	Importi mensili degli assegni familiari per beneficiari		
	Figli	Coniugi	Ascendenti
Dal 19 ottobre 1961 (legge 17 ottobre 1961, n. 1038)	4.940	3.588	1.430
Dal 1° ottobre 1964 (legge 23 giugno 1964, n. 433)	5.330	3.874	1.885
Dal 1° aprile 1965 (legge 23 giugno 1965, n. 433)	5.720	4.160	2.340

TABELLA B

DATA DI DECORRENZA E LEGGE	Importi mensili degli assegni familiari per beneficiario		
	Figli	Coniuge	Ascendenti
Dal 19 ottobre 1961 (legge 17 ottobre 1961, n. 1038)	6.500	6.500	6.500

In materia di contributi tutto è rimasto immutato, nonostante le ripetute decisioni, sempre annullate, di abolire i massimali.

Le tabelle ripetono, per le stesse date di cui sopra, le stesse aliquote e gli stessi massimali che si avevano al 19 ottobre 1961.

	Contributi sulla retribuzione lorda percentuale	Limite di retribuzione tassabile	
		Massimo (lire)	Minimo (lire)
Tabella A	17,50	65.000	13.000
Tabella B	18 —	65.000	15.600

La sola, parzialissima modifica si è avuta con il « decretone ».

Non vi è chi non si renda conto della iniquità di un tale sistema.

Inconcepibile, poi, sul piano umano e sociale ed al limite, forse, incostituzionale la pretesa di trattare in modo diverso i familiari a carico dei lavoratori a seconda che i lavoratori stessi facciano parte del pubblico impiego, dei settori *sub* tabella A o dei settori *sub* tabella B.

Inammissibile che si seguiti a rappresentare l'onere derivante alle aziende come un onere percentuale dell'effettivo salario, quando esso grava, invece, su dei massimali che riducono la percentuale di oltre il 50 per cento, favorendo in modo particolare le grandi aziende, quelle che hanno livelli tecnologici e conseguentemente salariali più elevati, che si avvantaggiano in modo sfacciato di un tale sistema contributivo a tutto danno delle piccole aziende.

La proposta di legge tende a realizzare: l'aumento degli assegni familiari; la unificazione degli stessi per tutti gli aventi diritto; l'inserimento, tra questi, dei mezzadri e coloni; il superamento della discriminazione in merito alla misura degli assegni familiari tra i beneficiari (ascendenti, discendenti e collaterali); l'eliminazione della inammissibile differenza di trattamento tra i figli degli operai ed i figli degli impiegati per

quanto attiene ai limiti di età per il diritto agli assegni. Il raddoppio della misura dell'assegno per i figli studenti a carico tra i 18 e i 26 anni; l'introduzione di un sistema di scala mobile sia per gli assegni sia per i limiti di reddito entro i quali si ha diritto allo assegno; la distribuzione degli oneri tra le varie casse o gestioni degli assicurati.

Le fonti di finanziamento si realizzano con l'abolizione dei massimali e la riduzione delle aliquote contributive, con uno sgravio per le aziende cooperative, le aziende dirette o coltivatrici e le piccole aziende commerciali.

Con la introduzione del divorzio riteniamo non possibile mantenere in vita norme fondate sul diritto prioritario del padre nella arcaica accezione di « capo famiglia »; per cui, attraverso una serie di articoli tendiamo a porre su un piano di assoluta parità i coniugi tra di loro e nei confronti dei figli ed affermiamo il diritto agli assegni per le persone abbandonate ed affidate « di fatto » al lavoratore.

Onorevoli Colleghi! La proposta di legge da noi presentata riteniamo meriti una seria ponderazione, ma, alla fine, l'accoglimento dei principi e delle misure degli assegni da noi proposti non solo per andare incontro ai bisogni dei lavoratori ma eliminare ingiustizie e discriminazioni non più ammissibili alla luce delle norme della nostra Costituzione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Le disposizioni contenute nel testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, comprese le integrazioni e le modificazioni successive, nonché quelle stabilite dalla presente legge, si applicano a tutti i lavoratori dipendenti indicati all'articolo 79 del testo unico stesso, ad eccezione di quelle concernenti la contribuzione alla Cassa unica assegni familiari.

L'onere degli assegni familiari corrisposti ai lavoratori di cui al comma precedente è a carico delle rispettive amministrazioni.

L'articolo 80 del testo unico sopracitato, è abrogato.

ART. 2.

La misura degli assegni familiari fissata dalle tabelle annesse al testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni ed integrazioni, è stabilita in lire 2.280 settimanali per la tabella *A* ed in lire 9.880 mensili per le tabelle *B* e *C*, per ciascun figlio, per il coniuge e per ciascun ascendente.

ART. 3.

Il primo ed il secondo comma dell'articolo 4 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni ed integrazioni, sono sostituiti dal seguente:

« Gli assegni familiari sono corrisposti per i figli a carico di età inferiore ai 18 anni compiuti ».

ART. 4.

La misura dell'assegno familiare è raddoppiata per i figli a carico di età superiore ai 14 anni compiuti qualora frequentino una scuola media o professionale o l'università.

Il trattamento di cui al comma precedente è concesso al lavoratore richiedente gli assegni, a condizione che fruisca di un reddito di lavoro annuo non superiore a lire 2.500.000.

Ai fini del riconoscimento del diritto al trattamento stabilito dal presente articolo, per reddito di lavoro si intende tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in danaro o in natura, al lordo di qualsiasi ritenuta, in dipendenza del rapporto di lavoro, con le esclusioni indicate al secondo capoverso dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

ART. 5.

Gli assegni familiari ai lavoratori disoccupati e agli operai ammessi in cassa integrazione guadagni, corrisposti ai sensi dell'articolo 6 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, sono posti a carico rispettivamente della gestione dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria e della cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria.

Ferma restando, in quanto applicabile, l'osservanza della disposizione di cui al terzo comma dell'articolo 14 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, è abrogato il quarto comma dell'articolo 6 della legge 5 novembre 1968, n. 1115.

ART. 6.

Ai mezzadri ed ai coloni spettano gli assegni familiari per le persone a carico indicate negli articoli 1, 3 e 8 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni e integrazioni. La corresponsione degli assegni è subordinata alla esistenza, nei confronti delle persone indicate nel precedente comma, delle condizioni di vivenza a carico, di età e di invalidità, nonché dei limiti di reddito previsti dalle disposizioni contenute nel testo unico delle norme sugli assegni familiari per i lavoratori dipendenti, modificate dalla presente legge.

Agli effetti della determinazione del numero degli assegni familiari di cui al primo comma del presente articolo, si applicano nei confronti dei mezzadri e dei coloni le disposizioni dettate dall'articolo 85 del testo unico delle norme sugli assegni familiari per i salariati fissi dell'agricoltura. La misura degli assegni è quella prevista dalla tabella A allegata allo stesso testo unico.

Da parte dei concedenti i terreni a mezzadria e a colonia è dovuto il contributo alla Cassa unica per gli assegni familiari nella

stessa misura prevista dalle disposizioni vigenti in materia per i salariati fissi dell'agricoltura.

ART. 7.

Con effetto dal primo gennaio di ciascun anno, a partire da quello successivo all'entrata in vigore della presente legge, la misura degli assegni familiari è aumentata in misura percentuale pari all'aumento percentuale dell'indice del costo della vita calcolato dall'Istituto centrale di statistica ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria.

ART. 8.

I massimali retributivi stabiliti dall'articolo 25 della legge 17 ottobre 1961, n. 1038, e successive modificazioni, sono abrogati.

Il contributo dovuto dal datore di lavoro sull'intero ammontare della retribuzione lorda imponibile, determinata ai sensi dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, è fissato nelle seguenti misure:

a) 10 per cento per le aziende classificate artigiane ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 860, nonché per le aziende cooperative, qualunque sia l'attività da esse esercitata, iscritte nei registri prefettizi ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) 12 per cento per le aziende che svolgono attività di natura commerciale i cui titolari siano iscritti alla Gestione speciale dell'assicurazione generale obbligatoria per gli esercenti attività commerciale istituita con la legge 22 luglio 1966, n. 613, nonché per i datori di lavoro tenuti ad applicare le norme sugli assegni familiari con le modalità della categoria del commercio;

c) 15 per cento per tutte le altre aziende.

Per gli operai agricoli addetti alle colture e all'allevamento del bestiame, esclusi quelli comunque addetti alle macchine mosse da agenti inanimati, le retribuzioni da prendersi a base per il calcolo del contributo di cui al comma precedente sono quelle medie convenzionali giornaliere fissate annualmente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.

Per le aziende dirette coltivatrici e per le famiglie mezzadrili il contributo dovuto

sulle retribuzioni corrisposte ai propri dipendenti, determinate in base al disposto del comma precedente, è fissato nella misura dell'8 per cento.

ART. 9.

Il primo comma dell'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, è sostituito dal seguente:

« Gli assegni familiari previsti dal presente testo unico spettano per i figli, il coniuge, i genitori e le altre persone a carico indicate nei successivi articoli 3 e 8, ai lavoratori che prestino lavoro retribuito alle dipendenze di altri nel territorio della Repubblica, qualunque ne sia l'età, il sesso e la nazionalità ».

ART. 10.

L'articolo 3 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, è sostituito dal seguente:

« Gli assegni familiari per i figli a carico spettano al padre o alla madre. Nel caso di richiesta da parte di entrambi i genitori, gli assegni spettano al genitore che convive con il figlio.

Se entrambi i genitori richiedenti non convivono con il figlio e non vi sia accordo tra gli stessi, gli assegni familiari possono essere erogati direttamente al figlio o alla persona od Ente cui lo stesso è affidato anche di fatto.

I lavoratori hanno diritto a percepire gli assegni familiari per i figli adottivi, gli affiliati e le persone loro affidate dagli organi competenti ai sensi di legge o di fatto allevate a seguito della morte dei genitori o dell'abbandono da parte degli stessi, nonché per i fratelli, le sorelle ed i nipoti, ove il diritto non sussista in favore dei genitori legittimi e naturali ed a condizione che i lavoratori richiedenti risultino provvedere al loro mantenimento ».

ART. 11.

Il primo ed il secondo comma dell'articolo 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sono sostituiti dai seguenti:

« I figli e le persone equiparate sono a carico del lavoratore quando questi provveda abitualmente al loro mantenimento.

Si presume che i figli e le persone equiparate siano a carico del lavoratore quando convivono con esso ».

ART. 12.

Gli articoli 6, 7 e 9 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sono sostituiti dai seguenti:

« Gli assegni familiari spettano ai lavoratori ed alle lavoratrici che abbiano il coniuge a carico, a condizione che lo stesso non abbia, per redditi di qualsiasi natura, proventi superiori a lire 30.000 mensili.

Non sono considerate ai fini predetti le pensioni di guerra sia dirette sia indirette ».

Ferme rimanendo le disposizioni di cui all'articolo 7 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, i limiti di reddito previsti dalla lettera *b*) dell'articolo medesimo sono rispettivamente elevate a lire 35.000 mensili nel caso di un solo genitore e a lire 45.000 mensili nel caso di due genitori. I limiti di reddito stabiliti dall'articolo 9 del citato testo unico delle norme sugli assegni familiari per il caso di reddito derivante esclusivamente da trattamento di pensione sono elevati rispettivamente a lire 42.000 mensili per il coniuge e per un solo genitore ed a lire 77.000 mensili per i due genitori.

ART. 13.

La lettera *a*) dell'articolo 8 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, è sostituita dalla seguente:

« *a*) per il patrigno, la matrigna, gli adottanti, gli affilianti e la persona alla quale il lavoratore fu regolarmente affidato dagli organi competenti ai sensi di legge, nonché per le persone che hanno, anche di fatto, provveduto al suo mantenimento a seguito della morte dei genitori o dell'abbandono da parte degli stessi; ».

ART. 14.

L'articolo 21 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, è sostituito dal seguente:

« Per una stessa persona possono essere percepiti gli assegni familiari, o altro analogo trattamento di famiglia comunque denominato, da uno solo dei familiari ».

ART. 15.

Sovrintende alla Cassa unica, il Comitato speciale per gli assegni familiari, composto dal Presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dai seguenti membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro:

1) diciotto rappresentanti dei lavoratori dipendenti, dei quali: otto in rappresentanza dei lavoratori dell'industria; quattro in rappresentanza dei lavoratori dell'agricoltura; due in rappresentanza dei lavoratori del commercio; due in rappresentanza dei lavoratori del credito, assicurazione e servizi tributari appaltati;

L'eventuale assoggettamento dei dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici alla disciplina degli assegni familiari, comporta l'inserimento nel Comitato speciale dei rappresentanti dei dipendenti pubblici e, come parte datoriale, dei rappresentanti dello Stato e degli enti pubblici stessi.

2) un rappresentante dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni;

3) nove rappresentanti dei datori di lavoro, dei quali: quattro in rappresentanza dei datori di lavoro dell'industria; due in rappresentanza dei datori di lavoro dell'agricoltura; uno in rappresentanza dei datori di lavoro del commercio; uno in rappresentanza dei datori di lavoro dell'artigianato; uno in rappresentanza dei datori di lavoro del credito, assicurazione e servizi tributari appaltati;

L'eventuale assoggettamento dei dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici alla disciplina degli assegni familiari, comporta l'inserimento nel Comitato speciale dei rappresentanti dei dipendenti pubblici e, come parte datoriale, dei rappresentanti dello Stato e degli enti pubblici stessi.

4) due rappresentanti delle cooperative;

5) il direttore generale della previdenza e della assistenza sociale e il direttore generale dei rapporti di lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

6) un funzionario del Ministero del tesoro ed un funzionario del Ministero del bilancio e della programmazione economica, aventi la qualifica di Direttore generale o equiparata.

I membri del Comitato di cui al punto 1) sono designati dalle Confederazioni sindacali a carattere nazionale rappresentate nel Con-

siglio nazionale dell'economia e del lavoro; quelli di cui ai punti 2), 3) e 4) sono designati dalle rispettive organizzazioni sindacali nazionali di settore più rappresentative.

Il Comitato dura in carica quattro anni. I membri del Comitato cessano dalle funzioni allo scadere del termine anche se sono stati nominati nel corso del quadriennio in sostituzione di altri dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti.

ART. 16.

Spetta al Comitato speciale per gli assegni familiari:

1) predisporre i bilanci annuali, preventivo e consuntivo, della gestione corredati da una propria relazione e deliberazione sui regolamenti tecnici relativi alla stessa;

2) esaminare le relazioni mensilmente trasmesse dai comitati regionali sulla situazione dei ricorsi presentati e sui criteri seguiti nelle decisioni di accoglimento e di rigetto dei ricorsi medesimi;

3) decidere in via definitiva sui ricorsi in unico grado avverso i provvedimenti dell'Istituto in materia di contributi dovuti alla Cassa unica assegni familiari;

4) vigilare sull'affluenza dei contributi e sulla erogazione delle prestazioni, nonché vigilare sull'andamento della gestione formulando tempestivamente proposte ai competenti organi dell'Istituto, idonee ad assicurarne l'equilibrio;

5) fare proposte al Ministro del lavoro e della previdenza sociale in materia di contributi e prestazioni;

6) dare parere sulle questioni che possono sorgere nella applicazione delle norme sugli assegni familiari;

7) assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi e regolamenti.

ART. 17.

Avverso i provvedimenti adottati dalla sede provinciale dell'Istituto in materia di prestazioni a carico della Cassa unica assegni familiari, è ammesso ricorso in via amministrativa al comitato provinciale territorialmente competente.

Avverso le decisioni del comitato provinciale è ammesso ricorso al comitato regionale dell'istituto territorialmente competente.

Relativamente alle modalità ed ai termini per i ricorsi di cui ai commi precedenti non-

ché per l'esperimento dell'azione giudiziaria si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 44, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639.

Sono abrogati gli articoli 57 e 58 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797.

ART. 18.

L'articolo 87 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, è sostituito dal seguente:

« Si osservano per gli assegni familiari, sempre che siano applicabili, le disposizioni del regio decreto-legge 4 ottobre 1945, n. 1827, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, e successive modificazioni e integrazioni, sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale, comprese quelle sui benefici, i privilegi e le esenzioni fiscali ».

ART. 19.

Tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge sono abrogate.

ART. 20.

La presente legge entra in vigore dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.